

INTERVENTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLE ESIGENZE DI LIQUIDITA' DELLE PMI DEI SETTORI COMMERCIO, SECONDARIO, TERZIARIO E ARTIGIANATO

Disciplina di riferimento

- > DGR n. 618 del 19 maggio 2020 "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020"
- > DGR n. 1762 del 22 dicembre 2020 "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020. Proroga al 31.12.2021".
- > DGR n. 335 del 23 marzo 2021 "Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazioni della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020 e n. 1762 del 22 dicembre 2020. Individuazione ulteriori settori economici afferenti le attività artistiche e di intrattenimento ammessi all'intervento. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19. Deliberazione della Giunta regionale n. 9/CR del 16 febbraio 2021".

Settori economici ammessi

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

L.R. 9 febbraio 2001, n. 5: PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, M74.10, M74.90, M75.00, A01.61, I55, Q87, Q88, R90.01.01, R90.01.09, R90.03.02, R90.03.09, R90.04.00, R91

L.R. 17 gennaio 2002, n. 2: PMI artigiane di tutti i settori

L.R. 18 gennaio 1999, n. 1: PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96

L.R. 18 novembre 2005, n. 17: PMI cooperative di tutti i settori

Non sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2014 "de minimis" nonché quelle che esercitano le attività elencate dall'art. 4 dell'allegato A alla DGR 618/2020, a cui si fa espresso rinvio.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver subito una crisi di liquidità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
- b) essere regolarmente iscritte nel registro imprese istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane e attive alla data dell'8 marzo 2020. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale. Nel caso dei Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva alla data dell'8 marzo 2020. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello

- AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- c) avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto alla data dell'8 marzo 2020. La predetta localizzazione deve risultare dalla visura camerale. Nel caso dei Professionisti, avere il domicilio fiscale in Veneto alla data dell'8 marzo 2020. A tal fine per domicilio fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso o antecedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale (tale requisito non si applica ai Professionisti);
 - e) non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei loro creditori (par. 4.6, lett. a) del Reg. (UE) n. 1407 del 2013);
 - f) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
 - g) ai fini dell'ottenimento del contributo agevolato: essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, commi 8 e 8 bis, della legge n. 98 del 2013 per quanto riguarda l'invito alla regolarizzazione ed il pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile di quanto dovuto per le inadempienze contributive accertate. A riguardo, si chiarisce che un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento, ma è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto previste della "Disciplina di riferimento";
 - h) con riferimento alla data del 31 dicembre 2019: non devono presentare sulla posizione globale di rischio esposizioni classificate come "sofferenze", e non devono presentare esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate, il tutto con riferimento alle definizioni di cui al paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

Le PMI richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) tramite presentazione, all'atto della domanda di finanziamento, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Si precisa che, ove non diversamente specificato, la disciplina prevista dalle presenti Disposizioni per le imprese iscritte al registro imprese si intende applicata anche ai Professionisti.

Regime di aiuto

L'Aiuto è concesso a titolo "de minimis" (Reg. (UE) 1407/2013) sotto forma di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, entro i massimali di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) previsti dalla stessa disciplina comunitaria. Eventuali modifiche o integrazioni del citato Regolamento si applicano automaticamente alla "Disciplina di riferimento".

L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni nei limiti consentiti dai Regolamenti europei di riferimento. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dal Gestore nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Le PMI richiedenti sono tenute a produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Caratteristiche tecniche delle operazioni

Forme tecniche	Finanziamento agevolato* con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata, accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dei costi del finanziamento.
Importo del finanziamento**	min € 5.000,00 – max € 50.000,00
Durata del finanziamento agevolato	min 12 mesi – max 72 mesi

Durata del preammortamento	max 24 mesi
Tasso applicato alla provvista regionale	ZERO
Costo del finanziamento	Max 1,90% annuo [#]
Contributo a fondo perduto	Pari al costo del finanziamento fino a max € 3.000,00 ^{##}
Modalità di rimborso	Rata mensile/trimestrale costante posticipata per il Beneficiario con restituzione al Fondo da parte del Finanziatore con competenza trimestrale/semestrale

* Trattasi di nuovo finanziamento, non finalizzato alla riduzione di precedenti affidamenti presso il medesimo Finanziatore.

** L'importo massimo vale anche come limite di importo in caso di cumulo di più operazioni in capo al medesimo beneficiario.

Valore modificato dalla DGR 1762/20 (la precedente DGR 618/20 prevedeva un limite massimo pari all'1,20% annuo).

Valore modificato dalla DGR 1762/20 (la precedente DGR 618/20 prevedeva un contributo massimo di Euro 2.000,00).

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

Presentazione della domanda

Elenco dei Finanziatori	L'elenco dei Finanziatori convenzionati con Veneto Sviluppo ai quali le PMI possono rivolgersi per la presentazione della domanda è liberamente consultabile e disponibile per il download dal sito internet di Veneto Sviluppo (www.venetosviluppo.it)
Termine	Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n. 123/1998) entro il termine del 31/12/2021, salvo proroghe.
Modalità	<p>La domanda è presentata a Veneto Sviluppo, per il tramite dei Finanziatori convenzionati, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione ed esclusivamente in modalità informatica, avvalendosi dell'apposito software per la "domanda elettronica" accessibile a tutti i Finanziatori previo accreditamento presso Veneto Sviluppo.</p> <p>Il software consente la presentazione in via telematica di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.</p> <p>La domanda deve essere completa, a pena di esclusione, delle informazioni e degli allegati richiesti nel modulo di dichiarazione-domanda, ovvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. originale della domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario e firmata anche in formato digitale; 2. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità; 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal DPR n. 445 del 2000 dal rappresentante legale della PMI richiedente attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 "Beneficiari", dalla lettera a) alla lettera g) dell'Allegato A alla DGR n. 618/2020; 4. documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI; 5. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da Professionisti; 6. dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti; 7. copia della delibera di concessione del finanziamento, se già disponibile 8. copia della delibera di concessione dell'eventuale garanzia consortile o pubblica a supporto dell'operazione di finanziamento, dalla quale deve risultare l'eventuale importo della commissione di garanzia applicata. 9. scheda attestante la Banca in cui è acceso il conto corrente aziendale e IBAN di riferimento.

Modulistica e documentazione	Il modulo di dichiarazione-domanda in formato editabile viene reso disponibile esclusivamente per il tramite del Finanziatore prescelto. L'ulteriore modulistica utile è disponibile per il download dal sito internet di Veneto Sviluppo (www.venetosviluppo.it).
Obbligo di conservazione della documentazione	È fatto obbligo al Beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa ed a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti.

Riscontrata la corretta presentazione della domanda inviata dal Finanziatore e preso atto delle attestazioni dallo stesso rilasciate, Veneto Sviluppo delibera in merito alla concessione della provvista pubblica entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della relativa domanda completa della prevista documentazione.

Entro i 15 giorni successivi alla delibera, Veneto Sviluppo invia al Finanziatore e al Beneficiario la comunicazione d'esito della delibera di ammissione ai benefici del Fondo.

Erogazione

Finanziamento agevolato

Successivamente all'ammissione, su richiesta del Finanziatore, Veneto Sviluppo rende disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento del finanziamento.

Ciascun Finanziatore, entro il termine massimo di tre mesi dalla data di delibera di Veneto Sviluppo, ha cura di aggiornare le posizioni nella piattaforma informatica in uso, inserendo gli estremi della comunicazione di avvenuta/o erogazione del finanziamento/perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

Contributo a fondo perduto

Ad avvenuto perfezionamento del finanziamento, il Finanziatore produce a Veneto Sviluppo, in modalità telematica, la seguente documentazione:

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle commissioni di cui all'articolo 9 lettera c) dell'Allegato A alla DGR n. 618/2020 e loro dettaglio;
- indicazione da parte del Beneficiario delle coordinate bancarie da utilizzare per l'accreditamento del contributo.

Verificata la documentazione di cui sopra, Veneto Sviluppo eroga al Beneficiario un contributo a fondo perduto di importo pari al 100% dei costi del finanziamento, sino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 per ciascun Beneficiario.

Per un maggiore dettaglio su requisiti, condizioni e limiti di ammissibilità, procedure di controllo, vigilanza, rinunce, revoche e subentri si fa espresso rinvio alla normativa applicabile.